

# CONSORZIO INTERCOMUNALE

PER LO SMALTIMENTO E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

SERRAMANNA

## REGOLAMENTO FOGNARIO CONSORTILE

Approvato il 2 maggio 1997  
delibera assembleare n. 9  
approvata dal CO.RE.CO. in seduta del 20 giugno 1997  
protocollo n. 2958/01/97  
in vigore dal 9 luglio 1997

**PARTE I -  
NORME GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento -**

Il presente regolamento disciplina l'uso dei collettori fognari civili, nonché di quelli industriali convoglianti qualsivoglia tipo di refluo al trattamento nell'impianto di depurazione Consortile; tutte le Norme da rispettare per una corretta Gestione dell'impianto e delle reti ed in particolare:

- i tipi e i regimi di scarico degli effluenti ammissibili nella fognatura civile;
- i tipi e i regimi di scarico degli effluenti ammissibili nella fognatura industriale;
- le norme di allacciamento;
- le prescrizioni tecniche per gli allacci di qualunque natura;
- le modalità di scarico di liquami comunque convogliati al trattamento nell'impianto consortile;
- la procedura per la richiesta di autorizzazione allo scarico;
- le varie modalità di ispezione e controllo sia sull'impianto che sui liquami ad esso affluenti;
- i limiti di accettabilità degli scarichi;
- i provvedimenti in caso di scarichi con caratteristiche non contemplate dal presente regolamento e quindi non sopportabili dall'impianto;
- le tariffe e gli oneri a carico degli utenti;
- la regolamentazione dei rapporti tra il Consorzio e gli Utenti del servizio sia di fognatura che di depurazione.

**Art. 2 - Competenze esclusive del Consorzio -**

Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Consorzio, quale titolare del servizio, la costruzione, l'ampliamento, l'esercizio e la manutenzione sia delle opere fognarie degli agglomerati urbani e industriali, sia dei collettori fognari di adduzione dei reflui all'impianto di depurazione, sia delle opere comunque occorrenti per assicurare il regolare trattamento dei liquami di origine industriale e civile. In particolare provvede a:

- gestione del servizio di fognatura e depurazione e delle relative infrastrutture;
- controllo dei complessi produttivi allacciati alla fognatura (art.6 L.319/76);
- misurazioni e campionamento degli scarichi, ispezioni all'interno degli insediamenti, prescrizioni di trattamenti particolari, autorizzazioni di allaccio e di scarico;
- prescrizioni di installazione di strumenti di controllo sugli scarichi;

- accettazione delle domande di Autorizzazione all'allaccio e della scheda tecnica relativa alle caratteristiche quali-quantitative dei reflui da scaricare in fogna;
- rilascio dell'Autorizzazione allo scarico e revoca della medesima nei casi previsti;
- determinazione dei limiti di accettabilità, definizione di norme per la salvaguardia delle reti e degli impianti nonché stipula dei Contratti di Utenza;
- classificazione degli scarichi;
- classificazione delle Utenze;
- definizione dei canoni sulla base delle tariffe elaborate dagli Organi competenti;
- applicazione e riscossione dei canoni dovuti per il servizio;
- rilascio del nulla-osta, preliminarmente all'Autorizzazione allo scarico, per il collegamento alle fognature comunali, degli insediamenti produttivi e delle attività che si trovano nel tessuto urbano dei Comuni i cui reflui sono convogliati al depuratore consortile.

### **Art. 3 - Classificazione degli scarichi -**

1) In base alla provenienza dei reflui, gli scarichi si classificano in:

- a) scarichi pluviali: provenienti da acque meteoriche ricadenti da superfici di tetti, terrazze, piazzali e cortili in genere, convogliate mediante opportune tubazioni e/o canalizzazioni in un corpo ricettore o in fognatura;
- b) scarichi civili e/o assimilabili: per scarico civile si intende quello proveniente da edifici o installazioni adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, prestazioni di servizio ovvero ogni altra attività sia civile che produttiva il cui scarico sia assimilabile "qualitativamente" ad uno scarico abitativo.
- c) Le imprese agricole di cui alla delibera del Comitato Interministeriale dell' 8 maggio 1980, sono considerate insediamenti civili.
- d) scarichi produttivi: per scarico produttivo si intende quello proveniente da edifici o installazioni dove si svolgono con carattere di stabilità e permanenza, anche se a ciclo stagionale, attività di produzione di beni.

2) In base alle caratteristiche qualitative dei reflui gli scarichi si classificano in:

a) acqua bianche: sono da considerarsi tali:

- le acque di dilavamento meteorico;
- le acque di annaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati;
- le acque sorgive.

b) acque nere: sono da considerarsi tali:

- tutte quelle non indicate nella classificazione delle acque bianche, quali ad esempio quelle provenienti da servizi igienici, mense, cucine, da cicli produttivi, lavaggio pavimenti di opifici, etc.
- tutte quelle che pur rientrando nella categoria delle acque bianche, per la loro peculiarità siano escludibili da tale classificazione dall'Autorità competente, con provvedimento motivato, quali ad esempio le acque meteoriche provenienti da aree inquinate.

#### **Art. 4 - Classificazione delle utenze -**

Ai sensi dell'art.1 della Legge n. 690 dell'8 ottobre 1976 le utenze si dividono in:

- a) Utenze civili: sono considerate civili le utenze i cui scarichi hanno origine esclusivamente da servizi igienici, docce, cucine e simili. Pertanto gli insediamenti produttivi e/o artigianali che non producono reflui da lavorazioni sono considerati Utenti civili.
- b) Utenze industriali: sono considerate industriali le utenze i cui reflui hanno origine da lavorazioni industriali o che gli stessi siano suscettibili di inquinamento a causa delle medesime. Pertanto ad esempio, dreni di serbatoi, scoli di piazzali contaminati da materie prime e/o sottoprodotti di lavorazioni industriali caratterizzano l'utenza come industriale.
- c) Conferimenti saltuari: oltre alle due categorie di utenze contemplate nella L. 690/76, nel presente Regolamento vengono considerate anche quelle utenze che conferiscono saltuariamente i reflui all'impianto di trattamento consortile. I reflui conferibili sono quelli provenienti da pozzi neri, fosse settiche, vasche di accumulo e simili. Il conferimento al depuratore deve avvenire mediante servizio di autoespurgo debitamente autorizzato da parte delle competenti Autorità. Rientrano nella categoria dei conferimenti saltuari anche i liquami provenienti da attività artigianali caratterizzati dalla loro esiguità.

#### **Art. 5 - Tipi di fognature -**

Per impianto di fognatura si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare acque superficiali e reflue, provenienti da attività umane in genere.

- Fognature miste: una rete di fognatura è a sistema misto quando raccoglie nella stessa canalizzazione sia le acque bianche che quelle nere;
- Fognature separate: una rete di fognatura è a sistema separato se le acque nere vengono raccolte in apposita rete, distinta da quella che raccoglie le acque bianche.

#### **Art. 6 - Definizione delle parti costituenti la fognatura -**

A seconda della funzione svolta dai diversi tratti della rete fognante, si classificano:

- 1) Fognolo: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'allaccio alla fogna;
- 2) Fogna: canalizzazione che raccoglie le acque proveniente dai fognoli di allacciamento e/o da caditoie stradali o private, convogliandole ai collettori;
- 3) Collettore: canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalle fogne. I collettori a loro volta confluiscono all'impianto di depurazione, o, in mancanza di esso, nell'emissario;
- 4) Emissario: ultimo tratto della rete di canalizzazione che adduce l'affluente depurato o no, al corpo ricettore.

- PARTE II -

**CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI SCARICO**

**Art. 7 - Caratteristiche dei liquami immessi in fognatura o comunque conferiti al sistema di depurazione -**

Tutti i liquami provenienti da utenze produttive immessi nella fognatura o comunque avviati al trattamento di depurazione nell'impianto consortile, dovranno rispettare i limiti di accettabilità riportati nell'allegato A.

Tali liquami pertanto, se necessario, dovranno essere preventivamente sottoposti, nell'ambito dell'azienda, a idoneo trattamento per renderli compatibili con le caratteristiche prescritte.

In casi particolari, a discrezione del Consorzio, possono essere accettati liquami con parametri superiori a quelli previsti nella tabella di accettabilità.

L'accettazione di questi liquami verrà esplicitamente riportata nel dispositivo di Autorizzazione che indicherà anche l'incremento conseguente del canone dovuto per i maggiori costi di depurazione.

**Art. 8 - Convogliamento dei reflui fognari degli abitati al depuratore consortile -**

L'adduzione dei reflui comunali all'impianto di depurazione consortile avviene attraverso opportune condotte e opere progettate e realizzate a tale scopo.

Il Comune che intende allacciarsi dovrà provvedere a propria cura e spese ad effettuare il tratto finale di collegamento dal punto di raccolta dei propri reflui alla camera di allaccio della rete consortile secondo le modalità che verranno indicate nelle prescrizioni di allaccio; dovrà inoltre dotarsi di idoneo strumento per la misura e campionamento dei reflui sversati.

I comuni che dispongono, all'interno dei centri abitati, di rete fognaria di tipo separato non dovranno consentire allacci di acque nere ai collettori di acque meteoriche.

**Art. 9 - Scarichi provenienti da pozzi neri, fosse settiche e simili -**

Le attività produttive e non, ubicate anche all'esterno degli Agglomerati Industriali, che intendono ottenere l'autorizzazione allo scarico saltuario presso il depuratore consortile di reflui provenienti da pozzi neri, fosse settiche, vasche di accumulo e simili, dovranno fare richiesta al Gestore precisando:

- provenienza ed entità dello scarico;
- composizione chimica del refluo se originato da attività artigianale;
- modalità di conferimento dei liquami dal punto di prelievo all'impianto di depurazione;
- autorizzazione degli scarichi da parte degli Organi competenti ai sensi delle leggi in vigore;
- frequenza del conferimento,

**Art. 10 - Trattamenti preliminari a carico degli Utenti -**

Qualora lo scarico non rispetti più i limiti di accettabilità fissati nel dispositivo di Autorizzazione, il Consorzio può prescrivere all'Utente l'installazione e l'esercizio di adeguati trattamenti atti a ricondurre lo scarico entro i limiti richiesti, l'Utente dovrà adeguarsi alla prescrizione entro 90 giorni pena la revoca dell'Autorizzazione stessa.

I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

**Art. 11 - Scarichi fuori standard e scarichi accidentali -**

Fermo restando quanto riportato nel presente Regolamento, qualora per cause accidentali e non prevedibili (errori di manovra, rotture di apparecchiature ecc.) fossero convogliati allo scarico reflui potenzialmente dannosi sia alle infrastrutture consortili che al processo depurativo, l'Utente, oltre a prendere immediati provvedimenti atti ad evitare danni, dovrà comunicare l'incidente immediatamente al Consorzio (telefonicamente quindi mediante comunicazione scritta).

**Art. 12 - Separazione degli scarichi -**

All'interno degli insediamenti produttivi gli scarichi delle acque meteoriche devono essere rigorosamente separati da quelli delle acque inquinate di qualunque origine. Le acque meteoriche defluiranno dallo stabilimento attraverso un'adeguata rete di canalizzazioni chiuse o a cielo aperto. Il recapito finale sarà il collettore consortile delle acque bianche o canali e cunette di raccolta.

**Art. 13 - Scarichi industriali di sostanze pericolose -**

Lo scarico nelle fognature consortili delle sostanze indicate nell'allegato "A" del presente Regolamento di cui all'allegato "A" del D.L. n°133 del 27.01.1992, è regolato dalle disposizioni riportate nel medesimo decreto. Tutti gli insediamenti industriali i cui scarichi contengano una o più sostanze pericolose di cui al citato allegato "A", dovranno richiedere l'Autorizzazione allo scarico secondo le modalità previste nel Decreto.

Analoga procedura dovrà essere seguita dagli insediamenti industriali che in seguito a ristrutturazioni e/o ampliamenti producano dei reflui contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato "A", anche se in possesso di precedente Autorizzazione allo scarico nella fognatura consortile.

**Art. 14 - Scarichi vietati -**

Nelle fognature consortili non possono essere introdotte:

- sostanze infiammabili od esplosive quali benzolo, olio combustibile, etc;

- sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
- qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità tali (sia in azione diretta sia in combinazione con altri prodotti) da danneggiare od interferire con i processi di depurazione naturale od artificiale dei liquami urbani o che comunque possa costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini o degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o alla rete fognaria;
- sostanze contenenti materiali radioattivi;
- scarichi di acque di raffreddamento e/o provenienti da linee produttive con temperatura superiore ai 35°C.
- sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con il sistema di fognatura.

Sono altresì vietati tutti gli scarichi per i quali non sia stata rilasciata regolare Autorizzazione da parte del Consorzio.

I trasgressori saranno perseguiti a norma di Legge.

#### **Art. 15 - Obblighi per le Utenze ubicate negli Agglomerati Industriali -**

Le aziende produttive ubicate negli Agglomerati industriali dei Comuni facenti parte del Consorzio intercomunale di Serramanna hanno l'obbligo di utilizzare il servizio di raccolta e trattamento dei reflui e di pagare i relativi canoni.

E' vietato immettere i reflui in pozzi neri o fosse settiche e farli defluire attraverso canali a cielo aperto o comunque smaltirli nel suolo o nel sottosuolo.

Le utenze industriali i cui scarichi non rientrano nei limiti di accettabilità stabiliti nel presente Regolamento, potranno ottenere l'autorizzazione all'allacciamento alla condotta consortile previo impegno di provvedere, mediante impianti di pretrattamento, alla correzione delle caratteristiche dei reflui non compatibili con i limiti stessi.

### - PARTE III -

## MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

### **Art. 16 - Norme generali -**

Ciascun Comune e insediamento produttivo, per ottenere l'autorizzazione allo scarico, deve presentare all'Amministrazione Consortile domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura in carta legale con le modalità di cui all'art.9 del presente Regolamento.

Il Consorzio ha la facoltà di accettare nelle fognature consortili gli scarichi che a suo giudizio siano compatibili con il regolare funzionamento sia della rete dei collettori che dell'impianto di trattamento.

Sulle domande di allaccio alle fognature consortili, previo parere obbligatorio ma non vincolante dell'impianto di depurazione e dell'Ufficio Tecnico del Consorzio si esprime in via definitiva il Consiglio Direttivo del Consorzio con apposita deliberazione, con la quale si potrà subordinare anche l'accoglimento della domanda all'osservanza di particolari prescrizioni.

Qualora risultasse necessaria la realizzazione di un impianto di pretrattamento dei reflui, l'Utente dovrà sottoporre, previo parere dell'Assessorato Difesa Ambiente, all'approvazione del Consorzio il progetto delle strutture epurative che intende realizzare.

L'autorizzazione allo scarico può in qualsiasi momento essere soggetta all'imposizione di prescrizioni speciali da parte del Consorzio, ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento e nel provvedimento autorizzativo stesso, qualora a giudizio insindacabile del C.D.C., dallo scarico possa derivare danno alle persone o cose, o serio aggravio degli oneri di gestione e della rete fognaria dell'impianto di trattamento.

### **Art. 17 - Autorizzazione all'allaccio per le aziende produttive -**

Tutte le Aziende produttive che operano all'interno degli Agglomerati industriali o che in essi vogliono insediarsi, per fruire delle reti fognarie consortili e del trattamento di depurazione delle acque reflue, dovranno ottenere apposita Autorizzazione da parte del Consorzio del servizio, presentando domanda in tal senso secondo le modalità di cui al successivo art.18. Il Consorzio ha la facoltà di accettare nelle fognature consortili gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi purché, a suo giudizio, siano compatibili con il regolare funzionamento delle reti fognarie e del processo di depurazione. L'accoglimento delle domande potrà essere subordinato all'osservanza di particolari prescrizioni.

L'Autorizzazione all'allaccio potrà essere soggetta, in qualsiasi momento, all'imposizione di prescrizioni speciali da parte del Consorzio intercomunale qualora, per giustificati motivi, se ne ravvisasse la necessità. Le aziende produttive poste all'interno dei perimetri urbani, collegati con la rete fognaria consortile, dovranno richiedere l'Autorizzazione allo scarico al Sindaco del Comune ove è ubicata l'attività, presentando domanda in tal senso corredata del preventivo nulla-osta del Consorzio di fognatura e depurazione consortile. L'Autorizzazione non potrà essere concessa in mancanza di tale nulla-osta. !

**Art. 18 - Domanda di convogliamento reflui all'impianto di depurazione -**

Ciascun Comune ed insediamento produttivo, i cui reflui sono convogliati all'impianto di depurazione, per ottenere l'Autorizzazione allo scarico nei collettori consortili, dovrà presentare domanda in carta legale indirizzata al Presidente del Consorzio specificando:

**1) Per quanto riguarda i Comuni:**

- a) numero di abitanti serviti;
- b) dotazione idrica dell'abitato e fonti di approvvigionamento;
- c) presenza di eventuali attività produttive all'interno del perimetro urbano;
- d) tipo di rete fognaria interna all'abitato (mista o separata);

**2) Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi:**

- a) generalità, recapito, ragione sociale e sede legale del richiedente;
- b) localizzazione dell'insediamento con indicazione dell'attività che viene svolta;
- c) il numero degli allacci richiesti, la descrizione e la portata dei reflui da immettere nella fognatura o la frequenza dei conferimenti saltuari;
- d) l'impegno ad osservare le norme riportate nel presente regolamento e ad accettare le particolari prescrizioni cui il Consorzio potrà subordinare l'accoglimento delle domande.

Alla domanda di utenza di cui sopra dovrà essere allegata la seguente documentazione:

**1) Per quanto riguarda i Comuni:**

- a) planimetria della rete fognaria con l'individuazione dei pozzetti;
- b) profilo delle condotte e sezioni dei pozzetti.

**2) Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi:**

- a) corografia scala 1:10.000 e planimetria dell'insediamento;
- b) relazione tecnica, schema e pianta degli eventuali impianti di pretrattamento dell'effluente. Esame delle possibilità di disservizio e della conseguente variazione nello scarico;
- c) pianta della fognatura "nera" e "bianca" indicando per quest'ultima il recapito finale; aree scolanti nella fogna "nera" e aree scolanti in quella "bianca"; indicazione delle acque inquinate di dilavamento e di prima pioggia con relativo sistema di accumulo e di immissione controllata in fognatura "nera";
- d) Progetto dell'allacciamento fino al pozzetto della fognatura consortile, compresa la relativa stazione di misura e campionamento;
- e) scheda tecnica di cui all'allegato "B".

Il Consorzio si riserva comunque di verificare l'esattezza delle informazioni ricevute.

La documentazione di cui ai punti 1) - 5) dovrà essere presentata in duplice copia.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la ricevuta di un versamento a favore del Consorzio per le spese inerenti l'istruzione della pratica, sopralluoghi e controlli relativi alla pratica di allaccio, secondo tariffario.

Analoga procedura dovrà essere seguita dagli Utenti civili e/o industriali ubicati all'interno dei Comuni i cui reflui sono convogliati al Depuratore consortile. In tal caso le richieste dovranno essere inoltrate al Sindaco del Comune ove è ubicata l'attività o l'insediamento produttivo. Le spese inerenti l'istruzione della pratica verranno stabilite dal Comune. Solo nel caso di attività produttive dovrà essere prodotta la scheda tecnica di cui all'allegato "B", ed in ogni caso l'Autorizzazione di allaccio alla rete fognaria comunale sarà subordinata al nulla-osta rilasciato dal Consorzio.

Annualmente, entro il 31 dicembre, tutti gli Utenti devono confermare i dati della scheda presentata a corredo delle richieste di Autorizzazione. I dati si intendono confermati se dai controlli effettuati dal Consorzio non risultano discordanze superiori al 25% nei parametri inquinanti principali.

#### **Art. 19 - Progettazione e autorizzazione opere di allaccio -**

Gli allacci alle fognature consortili dovranno essere effettuati in base all'apposito schema-tipo predisposto dal Consorzio. Nella eventualità che questo schema non fosse applicabile o risultasse di difficile ed onerosa applicazione, il Comune o l'insediamento produttivo può proporre al Consorzio uno schema alternativo del quale dovrà assumersi l'onere della progettazione esecutiva.

Il progetto dovrà comprendere:

- una relazione tecnica in cui siano riportate la descrizione delle opere da realizzare e delle eventuali apparecchiature previste, con l'indicazione dei rispettivi materiali impiegati, nonché i calcoli di dimensionamento idraulico;
- una planimetria di dettaglio in scala adeguata con i particolari dell'allacciamento.

Il Tecnico del Consorzio, esaminati i progetti e la domanda di allacciamento, ne riferirà al Consiglio Direttivo allegando il suo motivato parere.

#### **Art. 20 - Autorizzazione allo scarico -**

La domanda di Utenza di cui all'art. precedente, presentata dal Responsabile del Comune e/o dell'insediamento produttivo è ritenuta valida se contiene i dati richiesti.

Qualora successivamente alla presentazione della domanda sopravvengano variazioni rispetto a quanto ivi indicato, le stesse devono essere immediatamente comunicate al Consorzio.

Domande che risultassero infedeli, incomplete e non aggiornate comportano la sospensione della procedura di Autorizzazione. In caso di accoglimento della Domanda il Consorzio rilascia la relativa Autorizzazione.

**Art. 21 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi soggetti ad ampliamenti e/o ristrutturazioni -**

Qualora l'insediamento produttivo proceda a ristrutturazioni od ampliamenti che comportino modifiche delle caratteristiche dello scarico dei reflui rispetto a quanto indicato nel dispositivo di Autorizzazione, deve essere presentata una nuova domanda di scarico secondo la procedura prevista; in base alla documentazione presentata e a eventuali accertamenti effettuati, il Consorzio stabilirà se le variazioni quali-quantitative dello scarico comportino la stipula di un nuovo contratto di Utenza.

**Art. 22 - Esecuzione delle opere di allaccio -**

Le opere di allacciamento ai collettori consortili, compresi gli eventuali impianti di pretrattamento, da realizzarsi all'interno delle proprietà private delle singole Aziende, sono a completa ed integrale cura e spese del proprietario dell'insediamento produttivo o del Comune. Queste dovranno sempre essere approvate dagli organi competenti e dal Consorzio.

Per la determinazione della portata avviata al trattamento, sarà installato, a cura e spesa dell'utente, idoneo strumento di misura sulla parte terminale del collettore fognario di adduzione.

Nel caso in cui il collettore di adduzione convogliasse i reflui di più abitati o insediamenti produttivi, lo strumento di misura, per singolo Comune, dovrà essere installato immediatamente a valle del perimetro urbano.

Nel caso di insediamenti produttivi, i collettori di collegamento fra il limite della proprietà privata ed il pozzetto di immissione nelle fognature, vengono di norma eseguiti direttamente dal Consorzio. La spesa relativa ai succitati collegamenti rimane a carico del proprietario dell'insediamento produttivo. Alla fine dei lavori l'importo degli stessi verrà notificato all'azienda cui afferisce e dovrà essere liquidato entro 60 giorni.

In casi particolari, dietro richiesta dell'Utente e su Autorizzazione scritta del Consorzio, i succitati lavori potranno direttamente essere eseguiti dall'Utente sotto il controllo del Consorzio stesso.

**Art. 23 - Manutenzione delle opere di allaccio -**

Le condotte fognarie consortili nonché i collegamenti alle medesime sono sottoposte a manutenzione e pulizia da parte del Consorzio; tutte le condotte fognarie interne agli stabilimenti produttivi e/o ai Comuni, devono essere tenute in perfetta efficienza a cure e spese di ciascun insediamento e/o Comune a meno che non sia prevista nel contratto anche la gestione delle reti.

La gestione delle opere di allaccio (pozzetti e camera di misura con relativi strumenti) è prerogativa specifica del Consorzio.

**Art. 24 - Misure e campionamenti -**

Ogni scarico dovrà essere dotato di apposita stazione di misura e campionamento esterna all'insediamento produttivo, secondo le prescrizioni emanate dal Consorzio e a cura e spese dell'Utente stesso. In casi particolari (scarichi di entità ridotta etc.) il Consorzio può autorizzare l'Utente ad adottare un sistema alternativo per la misura della portata, nonché del pozzetto di campionamento dell'effluente a condizione che il medesimo sia dotato di organo di intercettazione. Tutte le opere di misura e controllo sono prese in carico dal Consorzio.

**Art. 25 - Ispezioni e controlli -**

Il Consorzio è autorizzato, a mezzo del proprio personale tecnico addetto, ad effettuare tutte le ispezioni e tutti i controlli che esso ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni dello scarico e dell'efficienza delle reti interne.

**Art. 26 - Responsabilità degli Utenti -**

L'Autorizzazione concessa dal Consorzio per l'allacciamento ai collettori consortili, non comporta in alcun modo una assunzione di responsabilità da parte del Consorzio circa l'idoneità delle opere di allacciamento effettuate, ovvero l'idoneità degli eventuali impianti di pretrattamento realizzati con lo scopo di garantire, per i reflui sversati, il rispetto dei limiti di accettabilità.

Tutti gli Utenti sia civili che industriali sono responsabili nei confronti del Consorzio di tutti i danni che si dovessero verificare alle opere di convogliamento e trattamento dei liquami, in conseguenza di un uso improprio delle reti di raccolta o a causa dell'abusiva immissione in fognatura di reflui aventi caratteristiche non conformi ai limiti di accettabilità previsti.

**Art. 27 - Rifusione di danni alle infrastrutture -**

Qualsiasi danno alle infrastrutture consortili causato da manomissioni, trascuratezza, inosservanza delle norme del Presente Regolamento, o da qualsiasi altra causa imputabile all'Utente, sarà riparato a cura del Consorzio e le relative spese sostenute saranno addebitate al responsabile del danno accertato.

**Art. 28 - Rilevazione dei consumi idrici -**

Tutti gli insediamenti produttivi che provvedano autonomamente al proprio approvvigionamento idrico, dovranno darne comunicazione nella domanda di Autorizzazione allo scarico, precisando la fonte di approvvigionamento e, se questo è rappresentato da pozzi, dovranno precisare per ciascuno di essi l'ubicazione, la profondità, il tipo, le caratteristiche delle pompe installate e i quantitativi emunti. Dovranno altresì produrre gli estremi della denuncia del medesimo alle autorità cui compete per Legge.

Su ciascun pozzo dovrà inoltre essere installato, a cura e spese del Complesso produttivo, un idoneo strumento di rilevazione delle portate totali estratte del tipo approvato dal Consorzio.

Tali strumenti saranno sigillati a cura del personale tecnico preposto dal Consorzio e ad esso dovrà essere sempre garantito l'accesso all'interno degli insediamenti per l'effettuazione di verifiche e controlli.

Gli Utenti che dovessero modificare le fonti di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione all'allaccio, dovranno darne comunicazione scritta al Consorzio entro 30 giorni, ottemperando alle prescrizioni sopra riportate.

Tutte le utenze produttive che scaricano volumi superiori ai 2.000 mc/anno devono provvedere all'installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti di misura delle portate dei reflui immessi nella fognatura consortile del tipo approvato dal Consorzio.

Il Consorzio si riserva la facoltà di far installare tali strumenti di misura anche nei casi per i quali l'accertamento delle portate sversate risultasse di difficile determinazione per altra via.

#### **Art. 29 - Acque meteoriche -**

Le acque meteoriche raccolte all'interno degli insediamenti produttivi non potranno essere recapitate al collettore fognario "acque bianche", e dovranno subire un trattamento di sedimentazione in apposite vasche da realizzarsi internamente agli insediamenti. La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche dovrà avvenire internamente agli insediamenti produttivi mediante un sistema di fognature separato evitando qualunque comunicazione con reflui inquinanti.

#### **Art. 30 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche -**

Le utenze industriali dovranno adottare tutte le misure necessarie per evitare l'inquinamento delle acque meteoriche. Pertanto saranno vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti di lavorazioni industriali che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o solubilizzazione di prodotti inquinanti da parte delle acque piovane. Qualora, per la pericolosità delle operazioni svolte, non fosse possibile eliminare il rischio di inquinamento delle acque meteoriche in certe parti degli insediamenti, solo ed esclusivamente per quelle parti e valutando caso per caso le situazioni, può essere concessa la possibilità di scarico delle medesime nelle reti di collettamento.

#### **Art. 31 - Impianti di pretrattamento -**

Le utenze industriali i cui scarichi non rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti nel presente Regolamento, per poter ottenere l'Autorizzazione all'allaccio alla condotta consortile e allo scarico, dovranno dotarsi di idoneo impianto di pretrattamento all'interno dell'insediamento, provvedendo quindi alla correzione delle caratteristiche dei reflui non compatibili con i limiti stessi. Tutti i residui di

qualunque natura prodotti negli impianti di pretrattamento, dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dell'insediamento .

Il titolare dell'insediamento produttivo, nella richiesta di Autorizzazione allo scarico, è obbligato a comunicare al Consorzio:

- produzione mensile media dei residui;
- modalità di smaltimento;
- ubicazione del sito di smaltimento che dovrà essere comunque autorizzato.

#### **Art. 32 - Impianti di sollevamento -**

Nei casi in cui la quota di consegna degli effluenti inquinati di un insediamento produttivo sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità dei reflui nel collettore consortile recipiente, dovrà prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento.

In tal caso la portata massima delle apparecchiature di pompaggio, non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nell'istanza di allacciamento.

L'immissione di reflui nei collettori consortili, dovrà sempre avvenire a gravità in apposito pozzetto, pertanto la quota di arrivo della condotta premente dell'impianto di sollevamento dovrà essere superiore a quella di massimo riempimento del collettore recipiente.

L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Non è consentito, nemmeno in via eccezionale, lo scarico degli effluenti in recipienti diversi dalla fognatura consortile.

Dovranno pertanto essere adottati opportuni accorgimenti, quali adeguati volumi d'accumulo ed apparecchiature di riserva, tali da evitare la sopraddetta evenienza anche in caso di arresto prolungato delle pompe di sollevamento.

E' ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti di misura, in un unico impianto di sollevamento, quando ciò sia tecnicamente conveniente.

#### **Art. 33 - Gestione delle opere di allaccio -**

Tutte le opere di allaccio, una volta realizzate, vengono consegnate al Consorzio per la gestione ordinaria delle stesse. Qualora fosse necessario provvedere ad interventi di manutenzione straordinaria questi dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'Utente nella sua qualità di proprietario del manufatto. Dette manutenzioni verranno eseguite su indicazione del Consorzio il quale vigilerà sulla esecuzione delle stesse ovvero direttamente dal Consorzio con addebito all'Utente delle spese sostenute.

Le opere di allaccio verranno consegnate al Consorzio una volta esaurita la procedura di Autorizzazione allo scarico. La consegna verrà effettuata redigendo apposito verbale.

Ogni volta che si rendesse necessario provvedere alla manutenzione degli strumenti di misura posti nel manufatto di allaccio, verrà redatto un verbale di messa fuori servizio dei medesimi e, per il tempo necessario alla loro perfetta riparazione, come volume di scarico verrà considerato l'approvvigionamento idrico dell'Utente valutato secondo quanto previsto dalle norme di Legge.

**Art. 34 - Titolarità della autorizzazione di scarico -**

L'Autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'insediamento produttivo nella persona del proprietario o del legale rappresentante che ne assume ogni obbligo, diritto e responsabilità.

Nel caso di modifica o sostituzione queste devono essere tempestivamente comunicate al Consorzio. La titolarità decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione dell'Azienda o di modifica della ragione sociale della stessa. In tal caso occorre procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico.

**Art. 35 - Autorizzazione allo scarico mediante servizio di autoespurgo -**

Chi esercita il servizio di autoespurgo, per ottenere l'autorizzazione al conferimento, deve inoltrare domanda al Consorzio precisando quanto indicato nell'art. 9.

L'autorizzazione si intende rilasciate per tipologia di conferimento e non è estensibile. Per ogni tipo di refluo di cui si richiede l'autorizzazione al conferimento l'esercente il servizio deve essere autorizzato alla specifica attività dagli Organi competenti.

Le modalità di conferimento all'impianto verranno specificate nel dispositivo di autorizzazione.

**Art. 36 - Durata delle autorizzazioni all'allacciamento ed allo scarico -**

Le autorizzazioni di allaccio e scarico alle reti fognarie consortili si intendono rilasciate a tempo indeterminato, salvo diverse indicazioni espresse nel dispositivo autorizzativo,

Ogni 5 anni le aziende produttive dovranno ripresentare, aggiornandola, la documentazione prevista per la chiesta di autorizzazione esclusa la scheda tecnica per la quale vale quanto disposto all'art. 18 ultimo comma.

**Art. 37 - Rapporto di utenza ed obblighi conseguenti -**

Con il rilascio dell'autorizzazione allo scarico viene instaurato un rapporto di utenza che determina a carico dell'Utente l'obbligo al pagamento del canone minimo garantito che viene calcolato sulla scorta dei dati presenti nella dichiarazione di cui all'allegato "B" ed alle conseguenti verifiche del Consorzio. In caso di rinuncia all'autorizzazione durante il corso dell'anno, il canone da pagare sarà quello al periodo relativo fino alla rinuncia. La tariffa, applicata

secondo le disposizioni di legge, è invece dovuta per il servizio effettivamente prestato.

Il rapporto di utenza, oltre che con il rilascio dell'Autorizzazione, si concretizza con la stipula del contratto che riporterà tutte le condizioni del rapporto Utente-Consorzio.

Contestualmente alla stipula del contratto l'Utente industriale depositerà presso il Consorzio una somma pari al 5% del canone annuo dichiarato quale cauzione per la copertura di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del Regolamento. Tale deposito cauzionale può essere effettuato anche sotto forma di polizza fideiussoria di primaria Compagnia di Assicurazioni da svincolare solo a fine rapporto mediante apposita dichiarazione liberatoria del Consorzio.

La cauzione depositata è infruttifera.

La risoluzione del rapporto, oltre che nei casi previsti dal Regolamento, avviene per disdetta da comunicarsi al Consorzio, con preavviso di 3 mesi, mediante lettera Raccomandata A.R..

- PARTE IV -  
SANZIONI E TARIFFE

**Art. 38 - Revoca dell'autorizzazione allo scarico -**

Previa deliberazione del Consiglio Direttivo, il Consorzio può disporre in qualunque momento la revoca dell'autorizzazione all'allaccio alla fognatura consortile o formalizzata una proposta di revoca al titolare dello scarico della pubblica fognatura:

- a) quando il pagamento del canone venga effettuato con ritardo superiore ai tre mesi dalla data della scadenza stabilita per il pagamento del canone stesso;
- b) per scarico di liquami non preventivamente autorizzato con caratteristiche qualitative e/o quantitative difformi da quanto dichiarato e comunque al di sopra dei limiti previsti nella tabella di accettabilità o di quelli riportati nel dispositivo di autorizzazione allo scarico e/o nel contratto di utenza se superiori;
- c) per immissione preventivamente non autorizzata di liquami provenienti da altri insediamenti produttivi anche se aventi le stesse caratteristiche di quelle dichiarate;
- d) per disposizioni delle Autorità competenti;
- e) nel caso che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione consortile, l'ulteriore immissione in fognature degli affluenti, pur se precedentemente autorizzato allo scarico, possano arrecare gravi pregiudizi al regolare funzionamento dell'impianto di depurazione.

**Art. 39 - Verbale di infrazione -**

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento ed al contratto di Utenza sono contestate dal personale tecnico preposto dal Consorzio mediante apposito verbale di cui copia viene rilasciata all'Utente.

**Art. 40 - Modifica dell'autorizzazione all'allaccio e/o allo scarico -**

Ove, per nuovi fatti inerenti il processo produttivo, si renda necessario modificare in tutto o in parte un'autorizzazione già regolarmente rilasciata, dovrà procedersi alla presentazione di apposita domanda corredandola di tutte le opportune indicazioni che consentano la valutazione della fondatezza e dell'accogliabilità della domanda stessa.

**Art. 41 - Sanzioni -**

La immissione qualitativamente e/o quantitativamente non autorizzata di liquami nelle fognature consortili o in altri ricettori comunque collegati all'impianto di depurazione comporterà per il trasgressore oltre all'addebito del maggior costo di trattamento e dell'eventuale danno all'impianto, l'applicazione da parte del Consorzio di una sanzione pari al 50% del risarcimento complessivo dovuto per

le causali sopra indicate e senza alcun pregiudizio per l'eventuale azione giudiziaria che dovrà essere proposta ove le inadempienze riscontrate risultino configurabili nelle fattispecie previste dagli artt. 21-22-23 della Legge 319/76.

*Per nessun motivo è consentito lo sversamento in fogna consortile per qualsiasi tipo di liquame per il quale non sia concessa apposita autorizzazione: i trasgressori saranno perseguiti a norma di Legge.*

#### **Art. 42 - Risarcimento danni -**

L'Utente è tenuto a risarcire eventuali danni, arrecati dalle caratteristiche qualitative del proprio scarico alle infrastrutture consortili e comunque conseguenti al mancato rispetto del presente Regolamento, del contratto di utenza e di particolari altre prescrizioni tecniche impartite dal Consorzio. L'Utente collegato direttamente o con scarico saltuario è inoltre tenuto al pagamento di una penale per danni prodotti al processo di depurazione a causa della presenza nel proprio scarico di sostanze tossiche o inibenti.

La penale verrà calcolata sulla base della formula seguente:

$$Td = Fi * Kd \text{ in lire}$$

nella quale:

Td = Totale danno = penale;

Fi = Fermo impianto = tempo di fermata o disservizio dell'impianto imputabile all'Utente;

Kd = costo depurazione = costo totale per giorno di esercizio dell'impianto (£./g). Tale valore è determinato dal costo industriale annuo per la gestione delle opere di depurazione.

#### **Art. 43 - Diritti di allaccio alla fognatura -**

L'allaccio alla rete fognaria consortile, oltre a quanto specificato nel presente Regolamento, comporterà per il richiedente il pagamento di un corrispettivo a favore del Consorzio di una somma pari a £.250.000.

#### **Art. 44 - Canone per l'uso delle fognature consortili e costi di depurazione -**

L'uso delle fognature consortili nonché del servizio di trattamento dei reflui comporterà il pagamento di un canone a favore del Consorzio, il cui ammontare verrà di volta in volta stabilito con apposita tariffa approvata dal competente Organo deliberante del Consorzio stesso.

L'importo di detto canone viene stabilito sulla base delle tariffe approvate dagli Organi competenti in applicazione delle leggi vigenti.

Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre 1/4 quello risultante dalla denuncia è dovuta una soprattassa pari al 50% del maggiore canone accertato così come previsto dall'art.3 del D.L. 28.02.1981, n°38.

#### **44.1) Reflui civili:**

Per i reflui civili dei comuni consorziati si fa riferimento alla tabella dell'allegato "C".

#### **44.2) Reflui industriali**

La tariffazione per gli scarichi industriali viene stabilito, in applicazione delle leggi vigenti, secondo la seguente formula:

$$T_2 = F_2 + \left[ f_2 + dv + k_2 \cdot \left( \frac{O_i}{O_j} \cdot db + \frac{S_i}{S_j} \cdot df \right) + da \right] \cdot V$$

dove:

- $T_2$  = tariffa (£./anno)
- $F_2$  = termine fisso per utenza. Evidenzia i servizi di allacciamento alla fogna e gestione amministrativa, in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'utenza (£./anno) - vedi art.43.
- $f_2$  = coefficiente del costo medio annuale per il servizio di fognatura (£./mc)
- $dv$  = coefficiente del costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (£/mc)
- $k_2$  = coefficiente che individua le caratteristiche dell'effluente industriale; si adottano quattro classi di insediamenti produttivi, secondo la tabella "1" del D.A. 25 giugno 1982 n.202;
  - il valore di  $k_2$  si assume uguale a zero nel caso che l'effluente dell'insediamento produttivo presenti caratteristiche di  $S_i$  e  $O_i$  inferiori od uguali rispettivamente a 80 mg/l e 160 mg/l.
  - il valore di  $k_2$  si assume compreso tra zero e uno nel caso che l'effluente dell'insediamento produttivo presenti caratteristiche di 80 mg/l <  $S_i$  < 200 mg/l e 160 mg/l <  $O_i$  < 500 mg/l superiori alla tabella "C" della legge 319/76 ma uguali od inferiori alla tabella di accettabilità consortile.
  - il valore di  $k_2$  si assume uguale ad uno nel caso che l'effluente dell'insediamento produttivo presenti caratteristiche di 200mg/l <  $S_i$  < limiti tabella consortile e 500 mg/l <  $O_i$  < limiti tabella consortile, superiori alla tabella "C" della legge 319/76 ma uguali od inferiori alla tabella di accettabilità consortile.

- il valore di  $k_2$  si assume uguale a 1; 1,2; 1,4 o 1,6 (secondo le classificazioni della tabella "1" del Decreto Assessore Difesa Ambiente 25 giugno 1982 n.202).

$db$ =	coefficiente del costo medio annuale del trattamento secondario (£/mc)
$O_i$ =	COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH=7) in mg/l
$O_j$ =	COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo la sedimentazione primaria in mg/l
$df$ =	coefficiente del costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (£./mc)
$S_i$ =	solidi sospesi totali dell'effluente industriale (a pH=7)
$S_j$ =	solidi sospesi totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto in mg/l
$da$ =	coefficiente di costo per tener conto di altre caratteristiche differenti da COD e solidi sospesi (£./mc)
$V$ =	volume effluente industriale scaricato in fogna (mc/anno)

I valori di COD e SS dell'effluente industriale da utilizzarsi per il calcolo del canone sono quelli medi mensili accertati, ad esclusione dei fuori norma che verranno considerati secondo quanto successivamente specificato.

Qualora i parametri medi di COD e/o SS accertati superino del 25% quelli dichiarati dall'Azienda, verrà applicata una soprattassa, sino al 50%, sul canone accertato come meglio specificato in ogni singolo contratto.

Fermo restando il vincolo assoluto dei limiti di accettabilità così come previsto nella apposita tabella, qualora venissero riscontrati dei fuori norma, il calcolo del canone verrà effettuato nel modo seguente:

- se nell'arco di un mese, a seguito di almeno due controlli, vengono riscontrati valori di COD e/o di SS superiori ai limiti di accettabilità in percentuale non superiore al 15%, i valori che verranno utilizzati per il calcolo del canone saranno le punte massime accertate di COD e/o SS considerate per tutto il periodo del fuori norma e comunque per un periodo minimo di sette giorni;
- qualora invece le concentrazioni di COD e/o di SS accertate con le stesse modalità precedenti fossero superiori al 15%, per il calcolo verranno utilizzate le punte massime per l'intero mese e verrà inoltre applicata la soprattassa se ricorrono le condizioni previste dall'apposito comma del presente art. 44.
- il continuo ripetersi dei fuori norma potrà comportare, a giudizio insindacabile del Consorzio, la sospensione dell'autorizzazione allo scarico e, nei casi più gravi e quindi a salvaguardia del sistema depurativo, la revoca dell'autorizzazione.

Le interruzioni dello scarico, a qualunque titolo avvengano se non diversamente concordate nel contratto di utenza, saranno considerate, ai fini dell'applicazione del canone, in modo tale che per i giorni di interruzione il volume di scarico da

considerare nella formula è quello minimo dichiarato nella scheda di dichiarazione dell'Azienda.

E' previsto, conseguentemente, un impegno minimo di scarico per l'Utente, valutato sulla base dei valori minimi dichiarati sia per il volume che per i parametri inseriti nella formula del calcolo del canone.

I valori minimi dichiarati non possono avere uno scarto superiore al 25% rispetto a quelli medi.

In sede di stipula del contratto di utenza verrà inoltre determinato un eventuale sovrapprezzo per il trattamento dei reflui, nel caso questi contengano particolari sostanze inquinanti o concentrazioni oltre il limite previsto nell'allegata tabella.

Il canone minimo è comunque dovuto al Consorzio.

Per il calcolo del canone si fa riferimento ai valori dei parametri riportati nell'allegato "D".

#### **Art. 45 - Canone depurazione per i conferimenti saltuari -**

Il canone per i conferimenti saltuari è stabilito nel seguente modo:

- a) liquami di origine civile: il canone sarà pari a 30 volte la tariffa di depurazione per i liquami civili, per ogni metro cubo conferito con autoespurgo;
- b) liquami derivati da attività produttive: il canone verrà stabilito ed indicato nell'atto autorizzativo in funzione delle caratteristiche del liquame.

Il canone di depurazione dei liquami a prevalente contenuto organico è pari a £.30.000/mc per concentrazioni fino a 10.000 mg/l di COD.

Per liquami con COD superiore ai 10.000 mg/l si applica una maggiorazione di £.120/mc per ogni incremento di 1000 mg/l di COD.

#### **Art. 46 - Pagamenti -**

La fatturazione per il servizio di fognatura e depurazione viene effettuata mensilmente o con cadenza diversa stabilita dal Consorzio.

L'Utente è tenuto al pagamento del canone entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20% del canone stesso così come previsto dal D.L. n.38 del 28.02.1981, convertito nella legge n.153 del 23.04.1981 e successive integrazioni e modificazioni.

Qualora il ritardo del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione. La decadenza è pronunciata dal Consorzio fermo restando il pagamento di quanto dovuto (art.17ter D.L. n.38 del 28.02.1981).

#### **Art. 47 - Prelievo dei campioni e analisi -**

Il personale tecnico preposto dal Consorzio potrà accedere in qualsiasi momento presso gli insediamenti produttivi per prelevare campioni da sottoporre a controllo analitico. Al momento del campionamento verrà richiesta la presenza

di un rappresentante dell'Azienda e verrà compilato apposito verbale di campionamento. Il campione verrà suddiviso in tre aliquote: uno verrà consegnato al rappresentante dell'Azienda, uno verrà utilizzato per le analisi di controllo nei laboratori del Consorzio, la terza aliquota si conserverà presso l'impianto di depurazione a disposizione per una eventuale analisi, nel caso di controversie, da effettuarsi in contraddittorio entro 3 giorni dal prelievo.

La stessa procedura verrà disposta per i conferimenti saltuari.

Le analisi verranno effettuate seguendo procedure e metodi previsti nelle norme di legge, descritti nei volumi "Metodi analitici per le acque" IRSA-CNR e successivi aggiornamenti.

*Per il prelievo di campioni che, sulla base del risultato delle analisi, potranno determinare l'insorgenza di contestazioni da parte del Consorzio si osserveranno le norme indicate nella Legge 319/76 e sue successive modificazioni ed integrazioni.*

#### **Art. 48 - Interruzione del servizio -**

Il Consorzio, fatte salvo quelle specificatamente impostegli dalla legge, non assume alcuna responsabilità per le interruzioni del servizio derivanti da cause di forza maggiore o ad altra causa. Resta comunque impegnato ad intervenire tempestivamente per rimuovere le cause che abbiano provocato l'interruzione o ad attenuare le conseguenze. L'utente non potrà pretendere risarcimenti, nei confronti del Consorzio, per gli eventuali danni che dovessero derivargli dalle interruzioni stesse.

#### **Art. 49 - Modifiche del regolamento -**

Il Consorzio del servizio, nel rispetto delle procedure amministrative previste, si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente Regolamento o ad integrarlo in maniera sostanziale. Non appena avvenuta l'approvazione da parte degli Organi competenti ne darà comunicazione agli utenti interessati i quali, formalizzando tempestivamente una eventuale non accettazione, esprimono la rinuncia all'autorizzazione in essere.

**Art. 50 - Norme transitorie -**

Tutte le utenze produttive e civili serviti di rete fognaria consortile dovranno munirsi dell'autorizzazione all'allaccio entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con l'osservanza delle procedure previste.

Analogo obbligo viene posto a quanti non direttamente collegati alla rete fognaria consortile.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme dei regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana comunali, nonché le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. n°1265 del 27/7/1934 ed altre leggi generali e speciali in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione Regionale e l'affissione per 15 giorni consecutivi all'Albo Comunale, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Assessore Difesa Ambiente n°550/81 e dell'art.21 della legge 9/6/1947, n°530.

***ALLEGATI AL REGOLAMENTO***

## ALLEGATO "A"

### Limiti di accettabilità per lo scarico delle acque nella fognatura "nera"

Oltre a quanto specificato eventualmente nelle singole autorizzazioni, i limiti di accettabilità per lo scarico delle acque di processo nella delle fognature "acque nere" sono i seguenti:

Rapporto COD/BOD minore o uguale a 2 (in ogni istante)

Andranno inoltre rispettati i seguenti limiti:

<u>Parametri</u>	<u>Limiti</u>	<u>U.M.</u>
Temperatura	30	°C
pH	6÷8,5	
Fenoli	10	mg/l
Stirola	10	mg/l
Etilbenzolo	10	mg/l
Acetonitrile	4	mg/l
Acrilonitrile	2	mg/l
Azoto ammoniacale come NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	50	mg/l
Fosfati come PO <sub>4</sub> <sup>-</sup>	50	mg/l
Fluoruri come F	10	mg/l
Cloruri come Cl	1.200	mg/l
Solfuri come H <sub>2</sub> S	2	mg/l
Solfiti come SO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	8	mg/l
Solfati come SO <sub>4</sub> <sup>-</sup>	1.200	mg/l
Fosforo totale come P	10	mg/l
Cianuri totali come CN <sup>-</sup>	1	mg/l
Arsenico come As	0,5	mg/l
Bario come Ba	40	mg/l
Boro come B	4	mg/l
Cadmio come Cd	0,02	mg/l
Cromo (III) come Cr	2	mg/l
Cromo (VI) come Cr	0,2	mg/l
Ferro (oso) come Fe	4	mg/l
Manganese come Mn	4	mg/l
Mercurio come Hg	0,005	mg/l
Nichel come Ni	4	mg/l
Alluminio come Al	5	mg/l
Piombo come Pb	0,3	mg/l
Rame come Cu	0,5	mg/l
Selenio come Se	0,03	mg/l
Zinco come Zn	3	mg/l

Somma elementi tossici:

As, Cd, Cr (VI), Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn  $C1/L1 + C2/L2 + \dots + Cn/Ln < 3$

C = concentrazione presente;

L = concentrazione limite;

<u>Parametri</u>	<u>Limiti</u>	<u>U.M.</u>
Grassi e oli animali e vegetali	50	mg/l
Oli minerali (idrocarburi) estraibili con etere	12	mg/l
Aldeidi come CH <sub>3</sub> COH	4	mg/l
Mercaptani come S	0,1	mg/l
Trielina, cloroformio, tetracloruro di C, dicloroetilene	5	mg/l
Composti organici clorurati	0,1	mg/l
Pesticidi organico/fosfati e carbammati	0,1	mg/l
Cloro attivo come Cl <sub>2</sub>	4	mg/l
Tensioattivi anionici come M.B.A.S.	8	mg/l
B.O.D.5	< 600	mg/l
C.O.D.	< 1.200	mg/l
Solidi sedimentabili	10	mg/l
Solidi sospesi	300	mg/l

La metodica da utilizzare per le determinazioni di cui sopra è quella prevista dalle Leggi; attualmente per il campionamento e per le determinazioni si utilizzano i metodi descritti nei volumi "metodi analitici per le acque" IRSA-CNR e successivi aggiornamenti. Le determinazioni analitiche sono effettuate o su campione istantaneo, o su campione medio prelevati nel punto di allaccio alla fogna consortile con redazione del verbale di prelievo.

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERRAMANNA

Allegato "B"

AL COMUNE DI \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

E AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DELLE ACQUE REFLUE DI  
SERRAMANNA

prot. N° \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

DENUNCIA DEGLI ELEMENTI NECESSARI ALLA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER I SERVIZI DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. (1)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_, codice fiscale           nella sua qualità di

legale rappresentante

proprietario/ comproprietario dell'immobile

DICHIARA

che la ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

codice fiscale           è titolare dell'insediamento produttivo di via

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (Tel. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_),

dotato di n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) allacciamenti convoglianti alla pubblica fognatura acque provenienti da utilizzazioni industriali,

DENUNCIA

gli elementi occorrenti alla definitiva determinazione del canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto dell'insediamento stesso, relativamente all'anno     (2) e

all'allacciamento n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) (3), collegato:

alla fognatura di via \_\_\_\_\_ in corrispondenza del numero civico \_\_\_\_\_

al collettore intercomunale ubicato in \_\_\_\_\_ (4)

per mezzo del quale vengono scaricate :

solo acque di tale insediamento

anche acque di altri insediamenti

produttivi

produttivi e civili

civili

(luogo e data)

(timbro e firma)



**PARTE RISERVATA AL DICHIARANTE**

3.1.2 Acque misurate al prelievo

3.1.3 Acque valutate in via  diretta  indiretta (5)   
in base ai seguenti elementi \_\_\_\_\_

3.2 QUANTITATIVI DI SCARICO (6)

3.2.1 Portata media (mc/giorno)

3.2.1 Portata di punta (mc/ora)

3.2.1 Durata media della punta (ore.minuti)

.

**4. PERIODI DI ATTIVITA'**

4.1 DELL'INSEDIAMENTO

4.1.1 esistente per tutto l'anno

4.1.2 in attività dal (giorno e mese) \_\_\_\_\_

4.1.3 in attività fino al (giorno e mese) \_\_\_\_\_

4.2 DELLO SCARICO (7)

4.2.1 dal \_\_\_\_\_

4.2.2 al \_\_\_\_\_

**5. CARATTERISTICHE INQUINANTI DELLO SCARICO**

NOTE (8) \_\_\_\_\_

5.1. COD (dopo un'ora di sedimentazione a pH 7):

mg/l   non noto

5.2. COD (sul tal quale):

mg/l   non noto

5.3. BOD (sul tal quale):

mg/l   non noto

5.4. S (materiali in sospensione totali a pH 7):

mg/l   non noto

5.5. ALTRE (9) \_\_\_\_\_

**6. CARATTERIZZAZIONE DEL REFLUO IN BASE ALL'ALLEGATO "D" DEL REGOLAMENTO.**

SI ALLEGA \_\_\_\_\_

NON SI ALLEGA \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**PARTE RISERVATA AL GESTORE**

Note \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

Volume accertato:

mc/anno

Note \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

**ATTRIBUZIONI:**

COD (mg/l) (10)

COD/BOD (sul tal quale)

S (mg/l)

Coefficiente K<sub>2</sub> (11)

Note \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL DENUNCIANTE**

## NOTE

- (1) La denuncia deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno in corso.
- (2) Gli elementi denunciati sono utilizzati anche per la determinazione preventiva del canone dell'anno in corso.
- (3) Gli allacciamenti devono essere contraddistinti con numeri progressivi, possibilmente a partire da quello idraulicamente più a monte della fognatura. Deve inoltre essere presentata una distinta denuncia:
  - per ogni distinto allacciamento alla fognatura o al collettore;
  - per ogni scarico che subisce variazioni sostanziali qualitative e/o quantitative nel corso dell'anno.
- (4) Indicare via e numero, ovvero la località.
- (5) La misurazione si considera indiretta quando la determinazione delle acque di rifiuto scaricate viene fatta per differenza tra i quantitativi approvvigionati e i volumi destinati ad altri recapiti o ad altre utilizzazioni.
- (6) Parte da compilare con particolare attenzione.
- (7) I mesi di attività dello scarico possono anche non essere consecutivi.
- (8) Indicare eventuali elementi che possano consentire una corretta interpretazione e valutazione dei dati di seguito forniti sulle caratteristiche inquinanti dello scarico.
- (9) Indicare gli ulteriori fattori di inquinamento in base ai parametri e alle relative concentrazioni di cui alle tabelle allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni.
- (10) Per l'attribuzione del valore di  $O_i$  si consideri il COD dell'effluente industriale, dopo un'ora di sedimentazione e pH 7, in mg/l - ai sensi del DECRETO ASSESSORE DIFESA AMBIENTE 25 giugno 1982, n. 202, allegato A.
- (11)  $K_2$ , coefficiente che individua le caratteristiche dell'effluente industriale, si assume uguale a zero nel caso che l'effluente dell'insediamento produttivo presenti caratteristiche di  $S_i$  e  $O_i$  minori o uguali rispettivamente a 80 mg/l e 160 mg/l - ai sensi del DECRETO ASSESSORE DIFESA AMBIENTE 25 giugno 1982, n. 202, allegato A.

## ALLEGATO "D"

### CANONE FOGNARIO PER I REFLUI INDUSTRIALI (ART.44 del regolamento)

La tariffa vigente per il Consorzio Intercomunale di Serramanna è espressa dalla seguente formula:

$$T_2 = F_2 + \left[ f_2 + dv + k_2 \cdot \left( \frac{O_i}{O_f} \cdot db + \frac{S_i}{S_f} \cdot df \right) + da \right] \cdot V$$

dove:

- $T_2$  = tariffa (£./anno)
- $F_2$  = 250.000 £./anno
- $f_2$  = 170 £./mc
- $dv$  = 600 £./mc
- $k_2$  = coefficiente generalmente = 1 ma > 1 per tener conto di oneri per trattamenti dovuti a peculiarità di singoli scarichi.
- $db$  = 50 £./mc
- $O_i$  = COD dell'effluente industriale di ciascuna azienda (ecco un'ora di sedimentazione a pH = 7) in mg/l;
- $O_f$  = 350 mg/l - COD liquame grezzo medio affluente all'impianto;
- $df$  = 29 £./mc
- $S_i$  = solidi sospesi totali dell'effluente industriale
- $S_f$  = 180 mg/l - solidi sospesi totali del liquame grezzo medio
- $da$  = 500 £./mc coefficiente di costo per tener conto di altre caratteristiche differenti da COD e solidi sospesi;
- $V$  = volume effluente industriale scaricato in fogna (mc anno)